

3308

FINANZE

MESSAGGIO

concernente la legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino  
del 20 aprile 1988

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

vi trasmettiamo il progetto di legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino intesa a sostituire quella in vigore risalente al 6 maggio 1915.

#### 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

A seguito dei fallimenti delle banche ticinesi del 1914 il Gran Consiglio decise, con decreto legislativo del 19 gennaio 1914, l'istituzione di una Banca dello Stato del Cantone Ticino, invitando il Consiglio di Stato a studiarne immediatamente l'organizzazione e a presentare il relativo progetto di legge.

Il giorno successivo il Consiglio Federale promosse una conferenza alla quale parteciparono rappresentanti delle maggiori banche svizzere, della Banca Nazionale e del Governo ticinese. Fu decisa l'istituzione di un Consorzio per la costituzione di una Banca del Ticino con un capitale di 10 milioni, 1.3 dei quali versati dal Cantone e 0.7 dalle banche ticinesi. Parimenti furono fissate le condizioni per il futuro riscatto della neo-costituita banca e la sua conversione in Banca dello Stato.

Il Gran Consiglio ratificò l'accordo il 26 gennaio 1914. La legge per l'istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino fu infine approvata il 6 maggio 1915.

L'istituzione della Banca dello Stato rappresentò un atto di indubbio coraggio politico se si considera che eravamo in periodo bellico, con alle spalle i fallimenti delle banche ticinesi e che la situazione della Banca del Ticino che fu riscattata era tutt'altro che consolidata.

La legge si ispirava quindi a comprensibili criteri di cautela, soprattutto per quanto concerne la facoltà di operare all'estero.

Se la struttura fondamentale della legge è da considerarsi ancora valida, occorre tuttavia procedere ad una revisione generale della stessa (l'ultima revisione parziale risale al 1961) per adeguarla all'evoluzione dei tempi e alle mutate esigenze dell'attività bancaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca dello Stato, così autorizzato dal Consiglio di Stato, presentò il 25 gennaio 1988 delle proposte di modifica formale e materiale della legge. Il Consiglio di Stato, accogliendo sostanzialmente queste proposte, si pregia ora di sottoporvi le principali modifiche dell'annesso disegno di legge.

## 2. OBIETTIVI DELLA REVISIONE

Gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere con la revisione proposta sono:

- l'emissione di buoni di partecipazione;
- l'allargamento del campo di attività creditizia dell'Istituto ad operazioni con debitori esteri;
- l'ampliamento delle possibilità di negoziare in proprio titoli di debitori esteri;
- l'adeguamento di talune norme legislative superate dall'attuale assetto organizzativo della banca.

## 3. EMISSIONE DI BUONI DI PARTECIPAZIONE

### 3.1. Considerazioni introduttive

A norma di legge lo Stato fornisce alla banca il capitale di dotazione. Lo stesso deve rispettare i rapporti obbligatori tra fondi propri e impegni, secondo l'art. 13 del Regolamento di esecuzione della Legge federale sulle banche. Negli ultimi anni la cifra di bilancio e, di riflesso il capitale di dotazione, sono evoluti come segue:

<u>Anno</u>	<u>Capitale di dotazione</u>	<u>Cifra di bilancio</u>
1977	fr. 50'000'000	fr. 1'824'844'170
1978	fr. 55'000'000	fr. 1'966'657'824
1979	fr. 60'000'000	fr. 2'124'018'144
1980	fr. 65'000'000	fr. 2'253'313'802
1981	fr. 65'000'000	fr. 2'430'038'761
1982	fr. 65'000'000	fr. 2'681'083'079
1983	fr. 70'000'000	fr. 2'740'146'249
1984	fr. 75'000'000	fr. 2'934'638'515
1985	fr. 80'000'000	fr. 3'191'211'914
1986	fr. 85'000'000	fr. 3'339'759'314
1987	fr. 85'000'000	fr. 3'628'149'567

Si può ragionevolmente presumere che l'aumento del capitale, avvenuto nel passato con una certa regolarità e con quote annue di 5 mio, continui anche in futuro, tenendo però presente che le nuove disposizioni della Legge federale sulle banche introdotte il 1. gennaio 1981 possono provocare, di anno in anno, una progressione più irregolare e più marcata.

E' quindi auspicabile introdurre una possibilità alternativa di finanziamento dei mezzi propri.

La forma appropriata che va diffondendosi presso le banche cantonali é quella dell'emissione di buoni di partecipazione. Inoltre sarà così possibile mettere in consonanza la Banca con il nuovo orientamento della sua attività rendendola più attrattiva.

### 3.2. Considerazioni sulla natura giuridica dei buoni di partecipazione

#### a) Diritto attualmente in vigore

I diritti di partecipazione regolati nel codice delle obbligazioni sono soltanto due: l'azione e il buono di godimento.

A partire dagli anni sessanta, il buono di godimento ha assunto una nuova funzione, per ora non prevista espressamente dalla legge: quella di procurare nuovo capitale sociale. Le società anonime hanno quindi emesso buoni di godimento al posto di azioni o obbligazioni per procurarsi capitale. Si é così creato un nuovo tipo di buono di godimento, cioè il buono di partecipazione.

Questa specie di titoli é stata nel frattempo riconosciuta legalmente dalla dottrina e dalla giurisprudenza. L'emissione di buoni di partecipazione presenta, nei confronti di quella di azioni o di obbligazioni, determinati vantaggi per l'emittente. Non avendo il buono di partecipazione alcun diritto societario, i detentori non hanno la possibilità di influire direttamente sulla gestione dell'azienda. Con l'emissione di buoni di partecipazione la società può procurarsi mezzi propri senza che subentrino modificazioni nella composizione degli azionisti.

Anche nei confronti di un'emissione di prestiti obbligazionari, quella di buoni di partecipazione presenta vantaggi evidenti: la società non é tenuta a versare un interesse fisso e nemmeno a rimborsare il capitale. Il buono di partecipazione conferisce al suo portatore i diritti patrimoniali e i diritti di opzione su azioni. Quest'ultimo diritto non si applica ovviamente alla Banca, che non possiede capitale azionario.

Il buono adempie le stesse funzioni di finanziamento e di investimento di capitale di un'azione. Non conferisce però diritti societari quali il diritto di voto e di coamministrazione (Mitverwaltung).

Siccome per questa forma di buono di godimento la regolamentazione legislativa é sommaria e limitata a pochissimi articoli di legge, é importante che i diritti del portatore siano definiti negli statuti della società anonima con una certa precisione.

Il buono di partecipazione assume un ruolo giuridico intermedio tra l'azione e il buono di godimento, come si espone nella tabella seguente.

	Valore nominale	Diritti partrimoniali (diritto a - dividendo - opzione - quota di liquidazione)	Diritto di voto alla assemblea generale e di contestazione delle deliberazioni	Diritto all'informazione
AZIONE	SI	SI	SI	SI
BUONO DI GODIMENTO	NO	COMULATIVI O IN PARTE	NO	SI
BUONO DI PARTECIPAZIONE	SI	SI	NO	SI

Questo schema si basa sul diritto privato ed ha importanza specialmente per le società anonime. Per le banche cantonali, quali istituti di diritto pubblico, sono rilevanti solo le considerazioni relative al buono di partecipazione.

b) La regolamentazione del progetto di revisione del diritto azionario

Il progetto di revisione parziale del diritto azionario conterrà norme sui buoni di partecipazione che però non dovrebbero mutarne l'essenza. Tale progetto si trova tuttora presso una speciale commissione del Consiglio agli Stati.

c) Buoni di partecipazione emessi da un istituto di diritto pubblico

Di principio il buono di partecipazione fa parte del diritto azionario. Ciò non esclude però, che, per procurarsi nuovo capitale, anche una persona giuridica con un'altra forma giuridica possa emettere buoni di partecipazione.

E' quindi possibile che anche la Banca dello Stato, istituto autonomo di diritto pubblico, emetta buoni di partecipazione, soggetti al diritto civile, senza che sia lesa la sua natura giuridica. E' sufficiente al proposito creare una base legale nella legge d'istituzione.

A tale conclusione sono giunte le banche cantonali che hanno modificato in tal senso le rispettive leggi.

3.3. Vantaggi derivanti dall'emissione di buoni di partecipazione

Oltre che dare maggiore flessibilità al finanziamento del capitale proprio, un'emissione di buoni di partecipazione comporta i seguenti vantaggi:

- in linea generale, tramite un'interessenza privata al proprio capitale, la Banca potrà rinsaldare e allargare le relazioni con la popolazione ticinese, in modo particolare con gli operatori economici, profilandosi meglio nei confronti della concorrenza;
- l'offerta di un titolo attraente, sicuro e commerciabile (sarà quotato in borsa) aumenterà le possibilità di investimento presso la Banca dello Stato ed avrà indubbi effetti positivi sulla nostra immagine. La partecipazione è da concepire in forma capillare, attraverso l'emissione di buoni al portatore di valore nominale ridotto (ad esempio fr. 100.-- oppure 200.--), per i quali non dovrebbero sussistere difficoltà di collocamento;
- la Banca avrà l'opportunità di rafforzare l'effetto propagandistico ed i contatti con la clientela attraverso l'assemblea annuale dei portatori di buoni di partecipazione, durante le quali si orienterà sull'attività del l'Istituto;
- attraverso simile emissione sarà possibile raccogliere capitale a buon mercato, grazie all'aggio che sarà calcolato nel prezzo di emissione e che affluirà alle riserve.

L'apertura limitata alla partecipazione di capitale privato nulla toglie al carattere di banca di Stato, con i suoi scopi, i suoi requisiti ed i suoi principi di gestione non all'insegna della massimizzazione dell'utile.

il capitale privato di partecipazione é capitale di garanzia che fa parte dei mezzi propri e non beneficia della garanzia dello Stato.

Rimane quindi immutata la norma dell'art. 3 della Legge d'istituzione per la quale lo Stato risponde per tutti gli impegni della banca, in quanto non bastino i mezzi della stessa: tra i quali mezzi si trova appunto il capitale di partecipazione.

Sottolineiamo che tale partecipazione non accorda altri diritti all'infuori di un diritto al dividendo e, in teoria, al provento della liquidazione per pronunciarsi la quale é competente esclusivamente il Gran Consiglio. Nemmeno dovrebbero sorgere problemi in relazione allo speciale statuto fiscale dell'Istituto.

Infine, per marcare in modo netto la preminenza del carattere pubblico della Banca, si propone all'art. 6 che il capitale di partecipazione non abbia a superare il 50% del capitale di dotazione. Tale limite, che giudichiamo ragionevolmente ampio, é stato formulato anche presso altre banche cantonali.

La Banca dovrà comunque adottare, qualora le norme legali saranno modificate nel senso proposto, uno speciale regolamento interno sull'emissione di buoni di partecipazione.

#### 3.4. Nuova regolamentazione della ripartizione dell'utile

L'introduzione di un capitale "privato" di partecipazione accanto al capitale "pubblico" di dotazione, rende necessaria una diversa regolamentazione nell'attuale modo di calcolo e di ripartizione dell'utile netto.

Si pone avantutto un quesito di competenza: si propone di mantenere in vigore la formulazione secondo la quale l'interesse sul capitale di dotazione viene stabilito di comune accordo tra il Consiglio di Stato e Consiglio di amministrazione (vedi nuovo art. 7); la determinazione del dividendo-base sui buoni di partecipazione riteniamo debba invece spettare al Consiglio di amministrazione con l'avvertenza che tale dividendo-base non abbia a superare l'interesse del capitale di dotazione (art. 8 e art. 37).

Per quanto riguarda invece il metodo di calcolo formuliamo le seguenti osservazioni:

##### a) per l'interesse sul capitale di dotazione:

la norma dell'art. 7 (legge attuale) é stata superata da una prassi introdotta nel 1971 con l'accordo del Dipartimento finanze, secondo la quale, per fissare l'interesse sul capitale di dotazione, si fa riferimento al tasso medio del debito pubblico (senza calcolare il debito verso la Cassa pensioni).

Per l'esercizio 1987 tale tasso era fissato al 5 l/4%, dall 1.1.1988 é stato portato, d'intesa con il Consiglio di Stato, al 5%.

Riteniamo pertanto che si possa mantenere tale prassi, che permette di tener conto, con una certa flessibilità, dell'evoluzione generale dei tassi d'interesse. L'art. 7 viene pertanto modificato di conseguenza.

b) per il dividendo sui buoni di partecipazione

in analogia ad un modo di calcolo praticato anche da altre banche cantonali, proponiamo che il diritto al dividendo si articoli in due parti:

un dividendo-base, che può raggiungere ma non superare l'interesse riconosciuto al capitale di dotazione e un dividendo supplementare, versato in proporzione all'assegno supplementare allo Stato.

Nell'ambito di questa seconda ripartizione, regolata all'art. 37, verrà pure alimentato, nella proporzione attuale, il fondo legale di riserva.

Al capoverso 2 dell'art. 37 viene inserita la possibilità di arrotondare il dividendo complessivo sul capitale di partecipazione all'1% superiore rispetto alla percentuale complessiva riconosciuta sul capitale di dotazione. Con ciò si intende unicamente accordare alla banca un minimo di flessibilità nella determinazione del dividendo sui buoni. Infatti in particolare situazioni di mercato e con riferimento ai livelli di remunerazione praticati dalle altre banche cantonali può essere opportuno un leggero arrotondamento verso l'alto. E' pure ipotizzabile, sempre entro i ristretti limiti dell'1%, il pagamento di un bonus una volta tanto.

Per ragioni di tecnica contabile é stato previsto di introdurre il riporto a nuovo del saldo residuo (art. 37).

#### 4. MODIFICA DEL CAMPO DI ATTIVITA' DELL'ISTITUTO

##### 4.1. Articolo 12 Legge d'istituzione

La prima parte dell'attuale art. 12 circoscrive il campo di attività della Banca con una definizione generica: "l'attività della Banca si estende a tutte le operazioni di una banca ipotecaria e commerciale".

Affinché ciò non venga interpretato come mandato per compiere qualsiasi operazione, l'art. 12 precisa che di regola i crediti devono essere coperti da garanzie reali o personali delimitando nel seguito i casi dove

sono ammessi anche i crediti senza copertura e fissando per questi ultimi una precisa limitazione (50% dei fondi propri).

Con la sola eccezione delle operazioni ipotecarie per le quali é data una indicazione territoriale (i mutui sono da concedere di regola esclusivamente su immobili situati nel Cantone), l'art. 12 della Legge non dà altre indicazioni in materia "geografica". In particolare esso non contiene un esplicito divieto di effettuare operazioni all'estero. Da una lettura del messaggio no. 997 del 19.9.1961 con il quale si proponeva il testo attuale dell'art. 12, si trae tuttavia la conclusione che non era certamente intenzione del Legislatore di allora quella di consentire simili operazioni.

Con tale premessa la Banca ha dovuto declinare nel 1978 l'offerta di partecipazione al Sindacato delle banche cantonali per crediti all'esportazione e l'invito di partecipare a prestiti consorziali a primari debitori esteri effettuati da banche cantonali che in numero sempre maggiore hanno ampliato a simili operazioni il campo di attività.

Il discorso sulla possibilità di operare all'estero é ridivenuto attuale all'inizio degli anni ottanta nell'ambito della ricerca, da parte delle banche cantonali, di una base operativa sulla piazza finanziaria di Londra, sfociata poi nell'acquisto di una partecipazione maggioritaria nella OMNI-Bank AG, ora Swiss Cantobank (International).

Il Consiglio di amministrazione della Banca dello Stato aveva deliberato all'unanimità una partecipazione al capitale sociale della Swiss Cantobank, appellandosi all'art. 14 della Legge d'istituzione che prevede la facoltà di acquistare titoli azionari nel caso in cui l'interesse generale lo giustificasse. Nella sua presa di posizione del 21 novembre 1985 il Consiglio di Stato non aveva sollevato obiezioni di sorta, ritenendo l'operazione compatibile con le nostre basi legali.

L'appoggio alla Swiss Cantobank delle sole operazioni d'intermediazione per conto di clienti non porterebbe a problemi con l'art. 12 della Legge d'istituzione. Ma attraverso questa affiliata si potranno aprire possibilità operative direttamente con debitori esteri già perché la Swiss Cantobank svolgerà la propria attività prevalentemente su piazze estere.

Per riassumere siamo del parere che la Banca debba potersi inserire in un genere di affari praticato anche dalle altre banche cantonali. L'Istituto potrà così approfittare, appoggiandosi alle grandi banche cantonali, ed in futuro eventualmente alla Swiss Cantobank, di operazioni consorziali con primari debitori all'estero. Entro precisi limiti e condizioni da definire sono

pensabili anche anticipazioni a breve termine presso banche o corporazioni di diritto pubblico all'estero. Si presenterebbe infine l'opportunità di praticare crediti all'esportazione, attraverso il Sindacato sopra menzionato oppure in proprio.

Evidenziando che la priorità nelle attività di credito spetterebbe comunque al Cantone, già per gli scopi istituzionali della Banca, proponiamo quindi una nuova formulazione per l'ingresso dell'art. 12. Ci appare di conseguenza superfluo elencare i possibili beneficiari di crediti senza copertura (lettere a) b) e c) ). Tale elencazione potrà essere ripresa nel regolamento d'esercizio.

Pure nel regolamento d'esercizio, che dovrà essere ratificato dal Consiglio di Stato, si limiteranno gli attivi all'estero ad una percentuale delle voci attive di credito.

Per quanto riguarda sempre l'art. 12 proponiamo di abbandonare la norma che limita al 50% dei fondi propri i crediti senza copertura concessi a ditte iscritte a registro di commercio che documentano in modo ineccepibile la loro gestione e solvibilità, nonché a persone private che per la loro situazione finanziaria e la loro attività diano sicuro affidamento di solvibilità, come recita il capoverso c). Era una norma introdotta nel 1961, si legge nel messaggio "per evitare allarmi, specie fra la cerchia dei clienti in cassa risparmio che potrebbero nutrire dei timori qualora i loro depositi venissero investiti nelle cosiddette operazioni commerciali."

Negli anni trascorsi, non senza fatica, la Banca é riuscita ad ampliare simili operazioni, di rischio relativo se si pensa alle scarse perdite accusate e di reddito interessante. Siccome la Banca cerca di sviluppare ulteriormente questo genere di attività, per l'indispensabile diversificazione degli investimenti e dei relativi redditi, occorre togliere la barriera rappresentata dalla percentuale citata.

Riteniamo opportuno rassicurare che anche in futuro il credito commerciale sarà praticato all'insegna della consapevolezza dei rischi assunti.

D'altra parte alla lettera c), che sarà ripresa nel regolamento d'esercizio, sono specificate le condizioni alle quali la banca dovrà attenersi per concedere crediti senza copertura a ditte e privati.

E' una specificazione che si incontra anche in leggi e regolamenti delle altre banche cantonali che tuttavia non prevedono, salvo in pochi casi, una limitazione percentuale analoga alla nostra.

Infine, sempre all'art. 12 si propone di stralciare la limitazione che prescrive che le operazioni contro garanzie ipotecarie non oltrepassino i 2/3 del valore reale del pegno.

Pur riconoscendo validità al principio di mantenere un margine di sicurezza e di non favorire un aggravio eccessivo dei debitori ipotecari, non è possibile nella realtà attuale ossequiare tale norma in ogni operazione sia di mutuo che di credito in conto corrente. I finanziamenti ipotecari vengono erogati dalle banche con maggiore larghezza. Questa politica, oltre ad essere diretta conseguenza di un'accesa concorrenza, è però anche indirizzata ad agevolare l'accesso alla proprietà, secondo gli intendimenti dell'Autorità federale.

#### 4.2. Articolo 46 Regolamento d'esercizio (Art. 14 Legge d'istituzione)

L'art. 46 del Regolamento d'esercizio, riprendendo l'art. 14 della Legge d'istituzione, recita:

"La Banca si occupa dell'acquisto e della vendita di titoli e valori per proprio conto e per conto di terzi.

Per proprio conto può negoziare solo obbligazioni della Confederazione, dei cantoni e dei comuni e di altri enti di notoria solvibilità, nonché parti di fondi immobiliari d'investimento di sicuro affidamento e, in casi particolari, buoni del tesoro esteri a breve scadenza. Eccezionalmente ed a norma dell'art. 14 della Legge le è consentito di acquistare titoli azionari.

La Banca si assume la compera e la vendita di valori per conto di terzi, di regola, contro completa copertura."

In ossequio alla norma citata si è sempre evitato di sottoscrivere o acquistare per i cosiddetti "fondi pubblici" titoli che non fossero obbligazioni in franchi di primari debitori svizzeri.

Un'ulteriore norma regolamentare che concerne l'attività nel settore titoli è contenuta all'art. 47 del Regolamento:

"La Banca assume e negozia prestiti della Confederazione, dei cantoni, dei comuni, di enti di diritto pubblico e di aziende private sia per proprio conto, sia sindacandosi con altri istituti."

Non ravvisando alcuna incompatibilità con quanto disposto nell'art. 47 la Banca aveva aderito al Sindacato delle grandi banche per l'emissione di prestiti esteri in franchi svizzeri. In seguito la Banca è entrata pure a far parte del pool di un gruppo di banche cantonali per la negoziazione di obbligazioni e notes in valuta estera.

Siamo dell'avviso che l'attività di intermediazione finanziaria si svilupperà in modo marcato anche in futuro. La Banca ha sinora dimostrato buona vitalità in questo settore, con ottimi risultati specialmente nell'ambito del pool delle banche cantonali. Sulla necessità di mantenere la competitività o di ampliare gli affari a commissione non ci dilunghiamo: considerando il progressivo assottigliamento dei margini di utile sulle tradizionali operazioni di credito è indispensabile diversificare le fonti di reddito anche in questa direzione.

Scorrendo i bilanci delle altre banche cantonali rileviamo che quasi tutte registrano obbligazioni estere per somme importanti. Ne citiamo alcune quale esempio: (dati al 31.12.1986) Friburgo 31.6 mio, Ginevra - Banque Hypothécaire 30 mio, Neuchâtel 11.2 mio, Losanna - BCV 74 mio, Vallese 16.8 mio, Appenzello Esterno 55 mio, Glarona 27.2 mio, Turgovia 17.3 mio, Zurigo 144.6 mio, Argovia 11.4 mio, Berna 151 mio, Basilea Città 87.3 mio, Soletta 45.2 mio, Lucerna 33.4 mio, Svitto 10.2 mio, Zugo 48.5 mio.

Viene quindi concessa l'autorizzazione di tenere nel portafoglio titoli di proprietà della banca anche un certo quantitativo, limitato, di obbligazioni di primari debitori esteri.

L'obiettivo che si intende raggiungere è triplice: da un lato si tratta di sancire uno stato di fatto venutosi a creare, come illustrato, attraverso le partecipazioni ai sindacati di emissione. Dall'altro si vuole poter disporre di una massa di manovra per rispondere con maggiore flessibilità a domanda e offerta della clientela del settore finanziario. Infine, se vi sarà convenienza per quanto riguarda i redditi e rischio contenuto per quanto riguarda i debitori e le valute, si potranno investire transitoriamente in cartevalori liquidità della Banca.

Riteniamo sia sufficiente un'aggiunta all'art. 46 del Regolamento d'esercizio senza che debba essere modificata la Legge d'istituzione. Anche questi investimenti saranno computati nella percentuale di limitazione dei rischi all'estero che sarà fissata a norma dell'art. 12 della Legge (nuovo testo).

## 5. REVISIONE DI ARTICOLI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA

Le proposte che formuliamo riguardo all'organizzazione della banca (titolo 3.) rappresentano semplicemente un adattamento delle disposizioni legali alle circostanze attuali.

Con la crescita dell'attività bancaria e l'espansione territoriale, l'Istituto ha ampliato considerevolmente l'apparato amministrativo.

La conduzione dell'Istituto é passata da un Direttore unico ad una Direzione di 3 persone, composta attualmente da un Direttore generale, da un Direttore e da un Direttore aggiunto, secondo un classico modello di conduzione sostanzialmente applicato nella maggior parte delle banche cantonali.

Si propone pertanto di sostituire nei vari articoli della Legge il termine "Direttore" con "Direzione". Immutati rimangono gli altri organi: Consiglio di amministrazione e Commissione di revisione.

## 6. ALTRE MODIFICHE

Art. 2           Viene inserito un riferimento alla Legge federale sulle banche la quale, all'art. 3, definisce le banche cantonali come segue:

"Come tali s'intendono le banche istituite in virtù di un atto legislativo cantonale ed i cui impegni sono garantiti dal Cantone, come anche le banche create prima del 1883 in virtù di una legge cantonale e amministrate con il concorso delle autorità cantonali anche se il Cantone non garantisce i loro impegni."

Art. 3           Viene stralciata l'elencazione dei singoli settori economici alla quale la Banca deve prestare i propri servizi in quanto non più conforme all'attuale terminologia.

Art. 5           Si aggiorna l'elencazione delle Succursali alla situazione attuale, con l'aggiunta di Chiasso.

Art. 10          Si propone di sottoporre a ratifica del Consiglio di Stato il regolamento d'esercizio, che contiene tutte le disposizioni principali sull'organizzazione e sulle operazioni della banca. Per altri regolamenti che hanno in pratica carattere interno può bastare la decisione del Consiglio di amministrazione.

- Art. 16 Per completezza occorre aggiungere i depositi.
- Art. 17 Si propone di stralciare l'attuale secondo capoverso, dovendo i criteri di gestione delle liquidità essere adattabili a situazioni contingenti di mercato.
- Art. 21 Si ritiene di proporre lo stralcio del requisito della nomina del Consiglio di amministrazione con voto unanime allo scopo di evitare situazioni di stallo che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento della Banca.
- Art. 25 Si propone di stralciare il capoverso c). Al personale non viene più richiesta la prestazione di cauzioni.
- Art. 31 Oltre a fissare il termine "Direzione" in sostituzione di "Direttore" si propone lo stralcio del secondo capoverso. Analogamente a quanto stabilito per il personale nemmeno ai direttori viene chiesta una cauzione.
- Art. 33 Si propone di introdurre un limite di età per i membri della Commissione di revisione, attualmente previsto anche per i membri del Consiglio di amministrazione, analogamente a quanto previsto dal DE del 28.6.66 che stabilisce le indennità delle commissioni nominate dal Consiglio di Stato.
- Art. 36 Per ragioni pratiche si propone di prorogare al 30 aprile il termine di presentazione del rapporto annuale al Consiglio di Stato.

## CONCLUSIONE

L'ultima revisione della Legge d'istituzione risale al 1961, anno nel quale la cifra di bilancio ammontava a fr. 412 mio, il capitale di dotazione a fr. 15 mio e l'utile netto a fr. 1.3 mio.

Il Consiglio di amministrazione della Banca e il Consiglio di Stato sono dell'opinione che con le modifiche proposte la Legge ritrovi un assetto più confacente alla realtà entro le quali la Banca dello Stato si trova ad operare attualmente e si troverà nel prossimo futuro: ritengono anche che un moderato ampliamento delle possibilità operative così come illustrato nel presente messaggio sia compatibile con le strutture finanziarie, consolidate, dell'Istituto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Generali  
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visti il decreto legislativo del 19 gennaio 1914 e il messaggio  
20 aprile 1988 no. 3308 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione e  
durata

E' istituita una Banca di Stato sotto  
la denominazione: Banca dello Stato  
del Cantone Ticino. La sua durata é  
illimitata.

Articolo 2

Natura giuridica

La Banca é un ente autonomo con perso-  
nalità giuridica di diritto pubblico.

Ha la qualità di banca cantonale ai  
sensi della Legge federale sulle ban-  
che e casse di risparmio.

Il fisco non può esercitarvi nessuna  
ingerenza all'infuori di quella opera-  
ta sulle altre banche.

Articolo 3

Scopo

La Banca ha lo scopo di favorire lo  
sviluppo economico del Cantone. Essa  
offre al pubblico la possibilità di  
investire in modo sicuro e redditizio  
i suoi risparmi.

Articolo 4

Garanzia dello  
Stato

Lo Stato risponde di tutti gli impegni  
della Banca non coperti dai mezzi pro-  
pri.

Articolo 5

Sede

La Banca ha la sede a Bellinzona e suc-  
cursali a Lugano, Locarno e Chiasso.  
Il Consiglio di amministrazione può i-  
stituire altre succursali, agenzie e  
rappresentanze.

Articolo 6

Capitale

Il capitale della Banca é composto del capitale di dotazione e di quello di partecipazione.

Lo Stato fornisce alla Banca il capitale di dotazione.

Ogni suo aumento deve essere autorizzato dal Gran Consiglio.

La Banca può emettere buoni di partecipazione a norma di speciale regolamento. Il capitale di partecipazione non può superare il 50% del capitale di dotazione.

Articolo 7

Interesse sul capitale di dotazione

Il Consiglio di Stato ed il Consiglio di amministrazione stabiliscono di comune accordo l'interesse del capitale di dotazione.

In caso di mancato accordo fa stato il tasso d'interesse medio del debito pubblico.

Articolo 8

Dividendo-base sul capitale di partecipazione

Il Consiglio di amministrazione determina annualmente il dividendo-base sul capitale di partecipazione.

Articolo 9

Imposizione

La Banca é esonerata dal pagamento dell'imposta cantonale. Essa é soggetta all'imposta comunale sulla base della legge speciale.

Articolo 10

Regolamenti

Il Consiglio di amministrazione emana i regolamenti di applicazione della presente Legge.

Il Regolamento d'esercizio diventa esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Articolo 11

Segreto bancario

Gli organi della Banca e i suoi funzionari ed impiegati hanno l'obbligo di serbare il segreto più assoluto sugli affari della Banca.

TITOLO II - OPERAZIONI DELLA BANCA

Articolo 12

Campo e raggio di attività

L'attività della Banca si estende a tutte le operazioni di una banca ipotecaria e commerciale. Il raggio di attività si estende di regola al Cantone Ticino, eccezionalmente alla Svizzera e all'estero, ritenuto che non ne derivino rischi particolari e che ciò non sia pregiudizievole per il soddisfacimento del fabbisogno di capitali e crediti nel Cantone.

Il regolamento limita i crediti all'estero ad una percentuale delle voci attive di credito a bilancio.

Di regola la Banca concede mutui ed anticipazioni contro garanzie reali o personali. Essa può accordare anche crediti senza copertura e favorire il piccolo credito di carattere sociale.

Il regolamento stabilisce le modalità e le condizioni per tutte le operazioni effettuate dalla Banca. Quelle contro garanzie ipotecarie possono essere concesse di regola esclusivamente su immobili situati nel Cantone.

§ 1. La Banca può fare operazioni di pegno sul bestiame senza trasferimento del possesso sulla base del regolamento.

§ 2. La Banca può svolgere le funzioni di agente della Banca Nazionale Svizzera.

#### Articolo 13

Custodia di valori

La Banca é l'istituto autorizzato ed obbligato a ricevere i depositi delle autorità esecutive, amministrative e giudiziarie. Essa é la cassa di depositi ai sensi dell'art. 633 cpv. 3 CO.

#### Articolo 14

Operazioni vietate

Alla Banca sono vietate le speculazioni di borsa, tanto per conto proprio quanto per conto del suo personale, nonché l'assunzione di partecipazioni industriali. Eccezionalmente, per ragioni di interesse generale, accertate per ogni singolo caso dal Consiglio di amministrazione, la Banca può acquistare titoli azionari.

#### Articolo 15

Crediti agli organi della banca

E' pure vietato alla Banca di accordare crediti senza garanzie ai membri del proprio Consiglio di amministrazione, della Direzione e della Commissione di revisione.

#### Articolo 16

Operazioni respinte

La Banca non é tenuta a motivare il rifiuto di prestiti, crediti e depositi.

#### Articolo 17

Operazioni prioritarie

Le richieste di prestiti, di anticipazioni o di crediti da parte di persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Cantone Ticino devono avere, a parità di condizioni, la precedenza su tutte le altre.

### TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA

#### Articolo 18

##### Organi

Gli organi della Banca sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) la Direzione;
- c) la Commissione di revisione.

#### A. Consiglio di Amministrazione

#### Articolo 19

##### Composizione

Il Consiglio di amministrazione si compone di quindici membri, che devono essere cittadini svizzeri di cui almeno tredici domiciliati nel Cantone.

#### Articolo 20

##### Incompatibilità

Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione i membri del Consiglio di Stato, i funzionari governativi, i magistrati di qualsiasi ordine eccettuati i giudici di pace, i direttori, gli amministratori e gli impiegati di altri istituti di credito, ad eccezione dei membri degli organi della Banca Nazionale Svizzera.

I parenti ed i congiunti in linea diretta, i coniugi, i fratelli ed i cognati, i soci e gli impiegati di una medesima ditta non possono far parte simultaneamente del Consiglio di amministrazione.

#### Articolo 21

##### Nomina, durata e rinnovo della carica

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio di Stato. Stanno in carica 3 anni. Si rinnovano per terzo ogni anno. I membri uscenti sono rieleggibili.

Verificandosi una vacanza tra i membri del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di Stato provvede all'elezione complementare. Il periodo di nomina dell'eletto coincide con quello del suo predecessore.

#### Articolo 22

##### Indennità e spese

Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione ricevono un'indennità e la rifusione delle spese.

Articolo 23

Cauzione

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione deve prestare, per tutta la durata delle sue funzioni, una cauzione di fr. 10'000.--.

Il Consiglio di Stato pronuncia la liberazione delle cauzioni dei consiglieri d'amministrazione.

Articolo 24

Ufficio  
presidenziale

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, il vice-presidente ed il segretario.

Articolo 25

Competenze

Il Consiglio di amministrazione esercita la direzione generale della Banca e decide validamente su qualunque oggetto che la legge od i regolamenti non demandino esplicitamente ad altro organo della Banca o ad altra autorità. In particolare il Consiglio di amministrazione:

- a) nomina, sospende, revoca i membri della Direzione della Banca, nonché i direttori delle succursali, i direttori-aggiunti, i vice-direttori, i gerenti delle agenzie, i funzionari con diritto di firma e gli agenti corrispondenti nonché il capo-revisore. Ne stabilisce le retribuzioni;
- b) allestisce, sentito il personale, il "Regolamento concernente il contratto di lavoro e i salari del personale". Non essendo possibile un'intesa tra il Consiglio di amministrazione e personale, le questioni controverse sono decise, inappellabilmente, ad istanza di una parte, dal Consiglio di Stato;
- c) designa le persone alle quali è conferita la firma sociale o il diritto di firmare per procura. La Banca è vincolata dalla firma collettiva di due aventi diritto. Il Consiglio di amministrazione stabilisce eventuali deroghe;
- d) disciplina l'ordinamento e il funzionamento della Banca;

- e) stabilisce, mediante regolamenti, i doveri e le attribuzioni della direzione, delle direzioni delle succursali, dei gerenti e degli agenti corrispondenti;
- f) decide, su preavviso della Direzione, le domande di prestiti, di crediti o d'anticipazione e sulle operazioni che impegnano i fondi o la responsabilità pecuniaria della Banca e che non entrano nelle competenze delegate;
- g) stabilisce i tassi d'interesse attivi e passivi;
- h) decide l'emissione di buoni di partecipazione;
- i) stabilisce le modalità del controllo in conformità delle disposizioni federali in materia;
- k) delega il potere di rappresentare la Banca in singoli affari ad uno o più membri del Consiglio di amministrazione, dipendenti o altri procuratori speciali.

Le altre attribuzioni e competenze del Consiglio di amministrazione sono precisate in via di regolamento.

Articolo 26  
Commissione

Il Consiglio di amministrazione può prevedere in via di regolamento, la possibilità di delegare parte delle sue attribuzioni ad una Commissione di cinque membri scelta fra i suoi membri. Il Consiglio di amministrazione designa i membri della Commissione. La Commissione rende conto del suo operato ad ogni seduta del Consiglio.

Articolo 27  
Convocazione

Il Consiglio è convocato dalla Direzione o su richiesta del Presidente o di tre membri del Consiglio. I membri della Direzione assistono alle sedute con voto consultivo.

Articolo 28  
Costituzione  
Deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione é validamente costituito con la presenza di almeno nove membri. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, decide il Presidente.

Articolo 29  
Verbale

Le decisioni del Consiglio devono essere verbalizzate. Il verbale é diramato a tutti i membri.

Articolo 30  
Obblighi di  
presenza e dimissioni

I membri del Consiglio di amministrazione hanno l'obbligo di assistere alle sedute. Possono dimettersi dalla carica mediante un preavviso di due mesi diretto al Consiglio di Stato.

#### B. Direzione

Articolo 31  
Competenze e  
incompatibilità

La gestione degli affari correnti della Banca spetta alla Direzione. I membri della Direzione non possono essere dirigenti o soci di ditte commerciali o industriali né membri di Consigli di amministrazione, di fondazione oppure di uffici di revisione di persone giuridiche senza il consenso del Consiglio di amministrazione. Non possono coprire cariche pubbliche cantonali e federali.

Valgono per essi le incompatibilità dell'art. 20 cpv. 2.

Il regolamento stabilisce le attribuzioni e le competenze della Direzione.

#### C. Vigilanza e revisione

Articolo 32  
Vigilanza

Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato esercitano la vigilanza sulla Banca a norma della presente legge.

Articolo 33  
Commissione di  
revisione

Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sulla Banca tramite una speciale Commissione di revisione, composta di tre membri e tre supplenti, rinnovabile per terzo, di anno in anno.

I membri della Commissione di revisione sono nominati dal Gran Consiglio. Essi sono rieleggibili e stanno in carica sino al compimento del 70.mo anno di età.

Articolo 34

Competenze

La Commissione di revisione esamina le operazioni della Banca, vigila a che siano osservate le leggi ed i regolamenti e, a tal fine, può esigere le spiegazioni e i documenti che le occorrono.

Alla fine di ogni esercizio annuale, la Commissione di revisione presenta al Gran Consiglio, tramite il Consiglio di Stato, il suo rapporto.

I membri della Commissione di revisione sono tenuti al più rigoroso segreto. Il regolamento stabilisce le altre attribuzioni e competenze della Commissione di revisione.

Articolo 35

Revisione e verifica

Il Consiglio di Stato può sottoporre in ogni tempo la gestione della Banca all'ispezione e verifica di una società o ufficio di revisione.

TITOLO IV - CONTI ANNUALI

Articolo 36

Chiusura e approvazione dei conti

L'esercizio della Banca chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale deve essere trasmesso al Consiglio di Stato entro il 30 aprile, accompagnato dalla relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della Banca e dal rapporto della Commissione di revisione. Il Consiglio di Stato esamina il bilancio e lo trasmette, con gli atti annessi e le sue proposte, al Gran Consiglio per l'approvazione definitiva e lo scarico agli organi della Banca.

Articolo 37

Ripartizione dell'utile netto

L'utile netto d'esercizio, dopo opportuni ammortamenti ed accantonamenti, serve a pagare l'interesse sul capitale di dotazione e, in misura non superiore, un dividendo-base sul capitale di partecipazione.

La parte residua, dopo l'eventuale riporto a nuovo, è ripartita nella misura seguente:

45% al fondo di riserva;

55% quale versamento supplementare al capitale di dotazione e proporzionalmente al capitale di partecipazione.

§ 1. Quando il fondo di riserva raggiunge il 25% del capitale di dotazione e di partecipazione, la parte residuante é ripartita come segue:

1/3 al fondo di riserva;

2/3 quale versamento supplementare al capitale di dotazione e, proporzionalmente, al capitale di partecipazione.

§ 2. Se le condizioni di mercato lo esigono, il dividendo complessivo sul capitale di partecipazione può al massimo essere arrotondato all'1% superiore rispetto alla remunerazione percentuale complessiva riconosciuta sul capitale di dotazione.

§ 3. Il fondo di riserva é destinato a coprire eventuali perdite d'esercizio. Nel caso in cui vi si dovesse attingere, esso deve venir ricostituito nell'importo primitivo con gli utili netti degli anni successivi eccedenti la somma dovuta per interessi sul capitale di dotazione e per il dividendo-base sul capitale di partecipazione.

Articolo 38

Indennità

Il Consiglio di Stato fissa le indennità dei membri del Consiglio di amministrazione, della Commissione del Consiglio e della Commissione di revisione.

TITOLO V - LIQUIDAZIONE DELLA BANCA E DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Articolo 39

Liquidazione

La liquidazione della Banca é decisa dal Gran Consiglio.

Articolo 40

Disposizioni abrogative

La presente legge abroga quella del 6 maggio 1915 e successive modifiche.

Articolo 41

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge é pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

